

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**Doc. XVIII-bis
n. 7**

RISOLUZIONE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore PICCINELLI)

approvata nella seduta del 12 marzo 2014

SULLA

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO RECANTE MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE)
N. 207/2009 DEL CONSIGLIO SUL MARCHIO COMUNITARIO
(COM(2013) 161)**

E SULLA

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI
STATI MEMBRI IN MATERIA DI MARCHI D'IMPRESA (RIFUSIONE)
(COM(2013) 162)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 14 marzo 2014

La Commissione, esaminati gli atti,

considerato che essi vanno a costituire – unitamente alla revisione del regolamento (CE) n. 2869/95 relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno, che sarà attuata tramite un atto di esecuzione – un pacchetto di misure volto ad aggiornare l’attuale normativa europea in materia di marchi d’impresa, rendendo i sistemi di registrazione dei marchi nell’Unione europea più efficienti e più accessibili per le imprese e garantendo la coesistenza e la complementarietà tra il sistema di tutela del marchio esistente a livello dell’Unione europea e i sistemi presenti nei diversi Stati membri;

tenuto conto che le misure introdotte provvedono più nel dettaglio a semplificare e armonizzare la procedura di registrazione, a modernizzare le disposizioni vigenti e accrescere la certezza del diritto, a potenziare i mezzi di lotta contro la contraffazione dei prodotti in transito attraverso il territorio dell’Unione europea e a facilitare la cooperazione tra gli uffici dei marchi degli Stati membri e l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno;

considerato infine che, per quanto concerne in particolare la rifusione operata dalla proposta di direttiva, essa appare giustificata dalle notevoli divergenze ancora esistenti tra le norme e le procedure dei diversi Stati membri, e tra queste ultime e le norme e le procedure applicate dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata:

– per la proposta di regolamento, nell’articolo 118, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il quale stabilisce che nell’ambito dell’instaurazione o del funzionamento del mercato interno il Parlamento europeo e il Consiglio stabiliscono le misure per la creazione di titoli europei al fine di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell’Unione, e per l’istituzione di regimi di autorizzazione, di coordinamento e di controllo centralizzati a livello di Unione;

– per la proposta di direttiva, nell’articolo 114, paragrafo 1, del TFUE, il quale conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il potere di adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l’instaurazione e il funzionamento del mercato interno;

le proposte appaiono conformi al principio di sussidiarietà in quanto il marchio comunitario è un titolo di proprietà intellettuale creato da un regolamento dell'Unione europea, e qualunque modifica allo stesso, volta a migliorare e semplificare il sistema vigente, può pertanto essere apportata solo dal legislatore europeo;

le proposte appaiono altresì conformi al principio di proporzionalità in quanto si limitano a introdurre le modifiche necessarie per garantire il massimo livello di semplificazione e armonizzazione del sistema dei marchi.

Nel merito, si salutano con particolare favore le misure volte a semplificare le procedure di domanda e di registrazione del marchio europeo, e quelle volte ad accrescere la certezza del diritto, rafforzare la protezione dei marchi e lottare più efficacemente contro la contraffazione, che consentono tra l'altro al titolare del marchio europeo di impedire a terzi di introdurre nel territorio doganale dell'Unione prodotti non immessi in libera pratica, quando detti prodotti provengano da Paesi terzi e rechino senza autorizzazione un marchio sostanzialmente identico al marchio europeo registrato in relazione a detti prodotti.

Infine, pur condividendo la necessità, vista la complessità della materia e degli adempimenti anche tecnici a essa connessi, di conferire alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati, si rileva come gli stessi siano previsti per un numero decisamente elevato di disposizioni, e auspica che, in sede negoziale, si proceda a un esame dettagliato delle deleghe, onde accertarsi che esse intervengano a integrare o modificare solo elementi non essenziali degli atti legislativi.

